

VERBALE DI ACCORDO

CONFERIMENTO TFR MATURATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 (cd. "TFR PREGRESSO")

Il giorno 11 settembre 2020

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA, MPS Leasing e Factoring e Widiba SpA

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo FABI, FIRST – CISL, FISAC - CGIL, UILCA e UNISIN

hanno raggiunto la seguente intesa.

Premesso che:

- la previdenza complementare aziendale ha una significativa rilevanza sociale ed è un elemento caratterizzante il modello di welfare interno, oggetto di continuo confronto tra le Parti in ottica di sviluppo e aggiornamento nel tempo per i dipendenti del Gruppo;
- in detto contesto, sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia di previdenza complementare (art. 23 co. 7-bis del D. L.gs. 252/2005) e dei successivi chiarimenti espressi al riguardo dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), è ritenuto ammissibile dopo il 1° gennaio 2007 - laddove previsto da appositi accordi collettivi o individuali - il conferimento alla forma pensionistica complementare del TFR accantonato entro il 31 dicembre 2006, ossia prima dell'entrata in vigore del citato Decreto (cd. "TFR pregresso");
- a tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente le posizioni individuali in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito e sono assoggettate, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, alle regole di tassazione previste dal regime transitorio di cui al citato art. 23 co. 5 del decreto (ossia ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione del TFR consentito);
- la facoltà di conferire il "TFR pregresso" alla previdenza complementare risponde ad una rilevante finalità sociale coerente con le richiamate politiche di welfare interno;

- con l'Accordo di Gruppo del 6 agosto 2020, sul ricorso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" e relativamente alla previdenza integrativa a contribuzione definita, le Parti hanno ribadito che il personale iscritto alla previdenza complementare aziendale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà potrà in ogni caso esercitare le prerogative derivanti dall'applicazione dell'art. 14 D.lgs. 252/2005 in materia di permanenza nella forma pensionistica di appartenenza, secondo comunque le modalità previste nei rispettivi statuti e/o regolamenti o accordi, ed il riscatto totale o parziale della posizione maturata;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
2. a far data dal 1 ottobre 2020 tutti i dipendenti della Banca MPS, MPS Capital Services Banca per le Imprese, MPS Leasing & Factoring e Widiba iscritti alle forme rispettive forme previdenziali complementari a contribuzione definita potranno richiedere il trasferimento alla propria posizione individuale del "TFR progresso" maturato fino al 31 dicembre 2006, accantonato presso l'Azienda di appartenenza e non versato ad altra forma complementare, laddove maturino il primo tra i requisiti previsti dalla legge per il trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito "AGO"), ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, nei successivi 24 mesi dalla richiesta.
Al fine di consentire la verifica del rispetto dei termini di cui al precedente cpv., è facoltà dell'Azienda di appartenenza chiedere all'interessato idonea documentazione attestante la propria posizione previdenziale.
3. La richiesta di trasferimento del "TFR progresso" alla propria posizione individuale:
 - riguarderà in ogni caso l'intero ammontare del TFR accantonato in Azienda sino al momento della richiesta medesima;
 - dovrà essere avanzata esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica e/o le specifiche procedure all'uopo predisposte.
4. le Aziende daranno corso al trasferimento del "TFR progresso", comunicandolo per iscritto al lavoratore interessato, solo dopo averne verificato la sussistenza e l'ammontare, oltre che il rispetto dei termini di cui ai precedenti cpv.
5. la richiesta di cui al punto 2 potrà essere manifestata – ferme restando tutte le altre previsioni – anche da coloro che cesseranno dal servizio per adesione al "Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", indipendentemente dalla data di

maturazione del primo dei requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell'AGO come sopra definiti.

* * *

Il presente Accordo sarà sottoposto all'approvazione degli Organi amministrativi dei Fondi e una sarà successivamente trasmessa a COVIP.

Siena, 11 settembre 2020

LE AZIENDE

LE OO. SS.